



REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Lombardia**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

MILANO - LUNEDÌ, 3 MAGGIO 2004

**SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI**

Anno XXXIV - N. 100/3 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

### **Statuto del Comune di Rezzato (BS)**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2003  
con deliberazione n. 54.

**STATUTO****INDICE-SOMMARIO****ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale
- Art. 5 - Comune a misura dei bambini
- Art. 6 - Sede comunale
- Art. 7 - Albo pretorio
- Art. 8 - Stemma e gonfalone

**PARTE I  
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I  
ORGANI ELETTIVI**

- Art. 9 - Organi

**Capo I  
Consiglio Comunale**

- Art. 10 - Consiglio Comunale
- Art. 11 - Competenze e attribuzioni
- Art. 12 - Indirizzi di governo
- Art. 13 - Sedute e convocazione
- Art. 14 - Commissioni
- Art. 15 - Attribuzioni delle commissioni
- Art. 16 - Consiglieri
- Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 18 - Gruppi consiliari

**Capo II  
Giunta comunale**

- Art. 19 - Competenze. Attribuzioni
- Art. 20 - Nomina e prerogative
- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 - Funzionamento
- Art. 23 - Deliberazioni degli organi collegiali

**Capo III  
Sindaco**

- Art. 24 - Ruolo e funzioni
- Art. 25 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 26 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 27 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 28 - Vicesindaco
- Art. 29 - Incompatibilità
- Art. 30 - Principi fondamentali di gestione

**Capo IV  
Pubblicità delle spese elettorali**

- Art. 31 - Spese elettorali

**Titolo II  
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****Capo I  
Segretario comunale**

- Art. 32 - Attribuzioni
- Art. 33 - ViceSegretario

**Capo II  
Settori e servizi**

- Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 35 - Attribuzioni dei Responsabili dei Settori
- Art. 36 - Personale
- Art. 37 - Incarichi a tempo determinato

**Titolo III  
SERVIZI**

- Art. 38 - Principi generali
- Art. 39 - Poteri di nomina, indirizzo e controllo

**PARTE II  
ORDINAMENTO FUNZIONALE****Titolo I  
FORME COLLABORATIVE**

- Art. 40 - Gestione Associata dei servizi e delle funzioni
- Art. 41 - Convenzioni
- Art. 42 - Consorzi
- Art. 43 - Accordi di programma

**Titolo II  
PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I  
Partecipazione**

- Art. 44 - Partecipazione

**Capo II  
Iniziativa politica ed amministrativa**

- Art. 45 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 46 - Istanze
- Art. 47 - Petizioni
- Art. 48 - Proposte
- Art. 49 - Forum dei cittadini

**Capo III  
Associazionismo e partecipazione**

- Art. 50 - Principi generali
- Art. 51 - Associazioni
- Art. 52 - Organismi di partecipazione
- Art. 53 - Incentivazione

**Capo IV  
Referendum - Diritti di accesso**

- Art. 54 - Referendum
- Art. 55 - Effetti del referendum
- Art. 56 - Diritto di accesso
- Art. 57 - Diritto di informazione
- Art. 58 - Azione popolare
- Art. 59 - Informazioni al contribuente

**Capo V  
Difensore civico**

- Art. 60 - Istituzione e ruolo
- Art. 61 - Nomina
- Art. 62 - Mezzi e prerogative
- Art. 63 - Rapporti con il Consiglio Comunale

**Titolo III  
CONTROLLO INTERNO**

- Art. 64 - Principi e criteri
- Art. 65 - Il collegio dei revisori dei conti
- Art. 66 - Commissario comunale
- Art. 67 - Controlli interni

**Titolo IV  
FUNZIONE NORMATIVA**

- Art. 68 - Statuto
- Art. 69 - Regolamenti
- Art. 70 - Ordinanze
- Art. 71 - Norme transitorie e finali

**ELEMENTI COSTITUTIVI***Art. 1 - Principi fondamentali*

1. Il Comune di Rezzato è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune di Rezzato ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

In quest'ambito l'autonomia impositiva terrà conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

*Art. 2 - Finalità*

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. La comunità rezzatese si identifica in valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini, appartenenti all'Unione europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti, delle forze sociali, economiche e sindacali.

4. Il Comune opera per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella vita cittadina.

*Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi delle realtà locali, favorendone la partecipazione e la cooperazione alle proprie attività nell'interesse della comunità amministrata.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

*Art. 4 - Tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale*

1. Il Comune di Rezzato tutela e promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale locale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e conoscenza.

Il Comune di Rezzato ritrova le tracce della propria storia e delle proprie tradizioni nei suoi borghi e nuclei storici.

2. Il Comune persegue la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e ambientali presenti nel proprio territorio al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

*Art. 5 - Comune a misura dei bambini*

1. Il Comune di Rezzato considera i suoi giovani cittadini come indicatori di vivibilità e qualità ambientale per tutta la popolazione.

2. Attiva politiche e servizi per l'infanzia e per l'educazione alla cittadinanza fin dalla più tenera età.

*Art. 6 - Sede comunale*

1. La sede del Comune è ubicata in piazza Vantini e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per partico-

lari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

*Art. 7 - Albo pretorio*

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

*Art. 8 - Stemma e gonfalone*

1. Il Comune si fregia dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale.

**PARTE I  
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I  
ORGANI ELETTIVI***Art. 9 - Organi*

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

**Capo I  
Consiglio Comunale***Art. 10 - Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del Consiglio opera nel quadro dei seguenti principi:

- della regolarità della convocazione e della riunione;
- della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento;
- dell'attività delle Commissioni;
- della partecipazione del Segretario alle sedute;
- del rispetto dei diritti dei Consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione di proposte e della garanzia di partecipazione delle minoranze;
- del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.

4. Il Regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

*Art. 11 - Competenze e attribuzioni*

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Nella prima seduta successiva all'elezione riceve co-

municazione di nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco.

#### *Art. 12 - Indirizzi di governo*

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro e non oltre la seconda seduta del Consiglio stesso dalla data delle elezioni, le linee programmatiche relativamente alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento.

3. Con cadenza almeno annuale, entro il termine del 30 settembre, il Consiglio verifica, in sede di ricognizione di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000, l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta.

4. Il Consiglio Comunale, nel corso del mandato, può variare ed integrare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e di nuovi orientamenti che dovessero emergere in ambito locale.

#### *Art. 13 - Sedute e convocazione*

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Esso si riunisce in sedute ordinarie per l'approvazione dei bilanci di previsione e della relazione previsionale e programmatica e del conto consuntivo.

Sono sedute straordinarie tutte le altre.

3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni ivi contenute.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco o di sua sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, sono assolti dal Vicesindaco.

Tali funzioni sono altresì svolte dal Vicesindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

6. È assicurata ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri una preventiva ed adeguata informazione sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

#### *Art. 14 - Commissioni*

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti, temporanee o speciali e di vigilanza, costituite nel proprio seno.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e cittadini, per l'esame di specifici argomenti.

#### *Art. 15 - Attribuzioni delle Commissioni*

1. Compito principale delle commissioni permanenti è quello di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale.

2. Compito delle commissioni temporanee o di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.

3. Compito delle commissioni di vigilanza è l'esame di

argomenti di interesse pubblico o strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.

La Presidenza delle commissioni di vigilanza sarà attribuita ad un Consigliere delle minoranze.

4. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attribuzioni delle commissioni.

5. Il Presidente è eletto dalla commissione, nel suo seno, nella prima adunanza.

#### *Art. 16 - Consiglieri*

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità alla quale rispondono; esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I consiglieri che non intervengono a due sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale stesso.

Quando si verifica tale presupposto, il Sindaco comunica in forma scritta all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera con votazione palese la decadenza o la permanenza in carica, motivando adeguatamente la decisione.

#### *Art. 17 - Diritti e doveri dei Consiglieri*

1. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

#### *Art. 18 - Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo in occasione della prima riunione del Consiglio neo eletto.

3. È istituita la «conferenza dei capigruppo» le cui attribuzioni sono determinate dal regolamento.

4. Qualora nel corso della tornata amministrativa alcuni Consiglieri dovessero abbandonare il gruppo originario della lista presentatasi alle elezioni, confluiranno in un gruppo misto. Potranno costituire un nuovo gruppo autonomo qualora si aggregino in un numero minimo di tre.

## **Capo II Giunta comunale**

#### *Art. 19 - Competenze. Attribuzioni.*

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune quale organo di governo dello stesso.

2. Opera attraverso deliberazioni collegiali, compiendo gli atti di governo del Comune che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili degli uffici e servizi.

3. Collabora con il Sindaco nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

5. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

*Art. 20 - Nomina e prerogative*

1. I componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco, che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi d'incompatibilità, previsti dal comma 2, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.

5. In caso di revoca o di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede alla nomina di altro Assessore e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva.

6. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco assume provvisoriamente le funzioni esercitate dall'Assessore temporaneamente impedito o le assegna ad altro Assessore.

*Art. 21 - Composizione*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, tra cui il Vicesindaco, da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette, nominati dal Sindaco stesso.

2. Il Sindaco, con le modalità di cui al 1° comma del precedente art. 21, può nominare assessori fino ad un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, purché gli stessi non siano stati candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, provinciale o regionale in carica, o che fossero in una posizione d'ineleggibilità al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali. Non può essere nominato Vicesindaco un cittadino non facente parte del Consiglio Comunale.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

4. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

5. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco, che ne dà comunicazione, unitamente alle successive modifiche, al Consiglio Comunale.

*Art. 22 - Funzionamento*

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa e su specifici argomenti.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

*Art. 23 - Deliberazioni degli organi collegiali*

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione

dell'azione da questi svolta, oppure quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, che si avvale di personale dell'Ufficio di Segreteria. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. Prima di iniziare i lavori, il Consiglio Comunale approva il verbale della seduta precedente.

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle deliberazioni dell'ultima sua riunione prima della scadenza del mandato amministrativo, prevede nel dispositivo dell'atto deliberativo, la delega alla Giunta comunale, o al Commissario eventualmente nominato, di provvedere all'adempimento dell'approvazione del processo verbale della seduta consiliare stessa.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curati dai Responsabili dei servizi, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

7. Tutte le proposte di deliberazione relative ad atti di gestione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio devono essere corredate dai pareri tecnici e di regolarità contabile, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

### Capo III Il Sindaco

*Art. 24 - Ruolo e funzioni*

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed ha la rappresentanza dell'Ente.

2. Ha competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Ai fini del computo dei venti giorni assume giuridica rilevanza la data d'acquisizione al protocollo del Comune delle dimissioni del Sindaco, purché indirizzate al rispettivo Consiglio.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

*Art. 25 - Attribuzioni di amministrazione*

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, anche in giudizio;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui il Vicesindaco;

d) può revocare uno o più assessori e il Vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

e) coordina l'attività dei singoli assessori;

f) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta comunale;

g) nomina e revoca, in conformità alla legge, il Segretario comunale;

h) può nominare il Direttore Generale alle condizioni prescritte dalla legge o conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

i) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, nonché al Direttore, se nominato;

l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

m) promuove ed assume iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

n) può, sentita la Giunta, concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

o) indice i referendum comunali;

p) assegna, sentita la Giunta, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

q) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per funzioni direttive e di alta specializzazione, secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi e adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario o dei Responsabili apicali;

r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

s) rilascia attestati di notorietà pubblica;

t) promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie.

#### *Art. 26 - Attribuzioni di vigilanza*

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini, verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

f) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, direttive, vigila sull'espletamento del servizio di Polizia locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### *Art. 27 - Attribuzioni di organizzazione*

1. Il Sindaco:

a) Predispone l'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e ne presiede i lavori, ai sensi del regolamento;

b) stabilisce l'ordine del giorno, convoca, presiede la Giunta;

c) convoca, presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo il regolamento;

d) disciplina lo svolgimento delle adunanze consiliari

e degli organismi pubblici di partecipazione popolare, da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

#### *Art. 28 - Vicesindaco*

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco, fra i Consiglieri comunali, congiuntamente ai componenti della Giunta comunale.

2. Svolge le funzioni e sostituisce il Sindaco, nei termini previsti dalla legge.

3. Riceve dal Sindaco, congiuntamente agli altri assessori, delega per l'esercizio delle funzioni.

4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori è data comunicazione al Consiglio Comunale in sede di nomina della Giunta comunale, ed agli organi previsti dalla legge.

#### *Art. 29 - Incompatibilità*

1. La nomina del Sindaco, di assessori o di Consiglieri quali rappresentanti del Comune in enti, associazioni, fondazioni, in ragione del loro mandato elettivo, non costituisce causa di incompatibilità con la carica da essi ricoperta, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 267/2000.

#### *Art. 30 - Principi fondamentali di gestione*

1. Gli organi di governo del Comune possono adottare solo gli atti ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli stessi e quelle proprie degli organi burocratici.

3. L'assicurazione degli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato non comprende i comportamenti penalmente perseguibili.

### **Capo IV Pubblicità delle spese elettorali**

#### *Art. 31 - Spese elettorali*

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa ed i mezzi di finanziamento.

3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di 30 giorni e sugli strumenti informativi in possesso dell'amministrazione comunale.

4. In caso di omissione di quanto previsto dal precedente comma 2, il Sindaco diffida le persone poste in obbligo a depositare il rendiconto entro 15 giorni. Trascorso tale termine, si provvederà a comunicare alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio, l'omissione da parte dei soggetti obbligati dai precedenti commi.

### **TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

#### **Capo I Segretario comunale**

#### *Art. 32 - Attribuzioni*

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed iscritto al relativo Albo.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma, la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le funzioni previste dalla legge e quelle assegnategli dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

5. Il Segretario comunale presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum comunali.

6. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti del Comune.

#### *Art. 33 - ViceSegretario*

1. Il ViceSegretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto.

### **Capo II Settori e servizi**

#### *Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi*

1. La struttura organizzativa del Comune si articola in settori e servizi.

2. I servizi comunali assumono l'obiettivo del conseguimento della piena soddisfazione dell'utente; a tal fine si organizzano secondo criteri di autonomia e funzionalità operando attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale, a tutti i livelli, e anche dei collaboratori esterni, per raggiungere livelli competitivi d'efficienza, efficacia ed economicità del processo amministrativo.

3. L'organizzazione dei settori e servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita a Responsabili dei settori.

4. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce i rapporti funzionali tra le componenti dell'organizzazione del Comune, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

#### *Art. 35 - Attribuzioni dei Responsabili dei settori*

1. Spettano ai Responsabili dei settori, nominati con decreto del Sindaco, con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente, al Segretario comunale o al Direttore Generale.

2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, e quelli stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

#### *Art. 36 - Personale*

1. L'amministrazione comunale si pone l'obiettivo del conseguimento della qualità nella propria azione e del miglioramento continuo dei servizi, attraverso la formazione e l'aggiornamento sistematico dei propri dipendenti. La generalizzata capacità di utilizzo degli strumenti tecnico-operativi e la diffusa capacità di gestione dei processi decisori, fondate sulla razionalità delle tecniche e delle metodologie, sono il presupposto per un'efficiente, efficace e responsabilizzata attività del personale comunale.

2. Nell'ambito delle leggi, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

e) struttura organizzativa e dotazione organica;

f) disciplina delle responsabilità ed incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici.

#### *Art. 37 - Incarichi a tempo determinato*

1. Il Comune può stipulare, nei limiti previsti dalla legge, contratti a tempo determinato per il conferimento di funzioni direttive, dirigenziali o di alta specializzazione, qualora si debba raggiungere un obiettivo che richiede una professionalità non presente nella dotazione organica. I requisiti per il conferimento sono predeterminati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

2. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

### **Titolo III SERVIZI**

#### *Art. 38 - Principi generali*

1. Il Comune può gestire servizi pubblici in economia ovvero mediante:

a. concessione a terzi;

b. aziende speciali dotate di personalità giuridica;

c. istituzioni;

d. società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale o società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

Per i servizi a carattere sovracomunale il Comune può avvalersi di convenzioni, accordi di programma, consorzi.

2. La scelta delle modalità di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, avendo riguardo alla natura dei servizi ed ai concreti interessi ed obiettivi da perseguire. Il Comune ricorre a modalità di gestione diverse da quelle in economia in tutti i casi in cui esse possono garantire un'autonomia gestionale tale da elevare l'efficacia delle prestazioni.

3. Non possono essere gestiti in economia i servizi a carattere industriale o commerciale di rilevante entità economica.

4. Per la gestione dei servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può avvalersi di istituzioni.

5. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvo i limiti imposti dalla normativa vigente e salve le disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie o per particolari situazioni.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

7. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti

pubblici e privati, attraverso le forme giuridiche previste dalla normativa vigente.

#### *Art. 39 - Poteri di nomina, indirizzo e controllo*

1. Il Comune, per la gestione di servizi condotti in economia, determina finalità ed indirizzi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Ciò avviene con le modalità stabilite dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti degli enti e dalle convenzioni. Il Comune si dota di adeguate strutture per esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

2. La nomina, la designazione e la revoca degli amministratori di aziende speciali ed istituzioni o dei rappresentanti del Comune in enti o società sono effettuati secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Gli statuti delle aziende speciali disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata, che in ogni caso non deve superare la durata del mandato amministrativo. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza dei predetti organi di gestione.

4. I regolamenti delle istituzioni disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata nei termini previsti, al comma terzo, per le aziende speciali. Essi stabiliscono altresì gli atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio, che dovranno in ogni caso comprendere quelli di cui al successivo comma.

5. I bilanci, i piani programmatici annuali e pluriennali e le relative variazioni ed il conto consuntivo delle aziende speciali e delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Comunale.

6. Gli statuti delle aziende speciali ed i regolamenti delle istituzioni approvati dal Consiglio Comunale stabiliscono, inoltre, le modalità con le quali gli organi del Comune definiscono gli indirizzi per le citate aziende ed istituzioni e ne controllano l'attuazione, nonché le forme di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi.

7. La relazione della Giunta comunale da allegare al conto consuntivo deve contenere, per le società esercenti servizi pubblici e nelle quali il Comune detiene la prevalenza del capitale, l'illustrazione dei dati più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, dell'attività svolta e dei programmi di gestione in corso. A tale relazione va altresì allegato il testo integrale dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso di tali società. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, formula indirizzi generali in ordine all'esercizio dei poteri del Comune nella sua qualità di socio.

## **PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE**

### **Titolo I FORME COLLABORATIVE**

#### *Art. 40 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni*

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### *Art. 41 - Convenzioni*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale.

#### *Art. 42 - Consorzi*

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 41, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta, unitamente alla convenzione, lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### *Art. 43 - Accordi di programma*

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, può prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, sentita la Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## **Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Capo I Partecipazione**

#### *Art. 44 - Partecipazione*

1. Il Comune incentiva e garantisce la partecipazione popolare all'amministrazione locale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Allo scopo di garantire un apporto collaborativo all'Amministrazione comunale su temi di interesse generale, sono costituite le Commissioni di partecipazione, composte secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Comune valorizza la formazione di organismi a base associativa con il compito di formulare anche proposte per la gestione di particolari servizi comunali.

### **Capo II Iniziativa politica ed amministrativa**

#### *Art. 45 - Partecipazione al procedimento amministrativo*

1. Le forme di partecipazione al procedimento si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e sono disciplinate dal regolamento.

2. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che debbono intervenire.

A tal fine il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, tranne che per i casi esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso, e di presentare documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle suddette richieste, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

6. La Giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### *Art. 46 - Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta alle istanze è fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### *Art. 47 - Petizioni*

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione deve essere sottoscritta da almeno il 5 per mille della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### *Art. 48 - Proposte*

1. I cittadini, in una percentuale non inferiore al 4% della popolazione del Comune, residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, possono sottoscrivere e presentare all'amministrazione comunale proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura per le proposte, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla proposta avanzata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di non accoglierla. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e comunicato alla rappresentanza indicata dai proponenti.

#### *Art. 49 - Forum dei cittadini*

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

3. I forum possono essere convocati, oltre che dall'amministrazione, anche sulla base di una richiesta di 200 cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.

4. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

### **Capo III Associazionismo e partecipazione**

#### *Art. 50 - Principi generali*

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative con la partecipazione alla formazione degli atti generali, attraverso le forme di consultazione previste dalla normativa degli articoli precedenti, e con la previsione di idonee forme d'incentivazione, con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa, secondo quanto previsto dal regolamento.

#### *Art. 51 - Associazioni*

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.

2. Le organizzazioni di cui al comma precedente, al fine di intrattenere rapporti col Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite nelle forme di legge e presentare domanda di iscrizione nell'apposito albo.

3. L'iscrizione all'albo è deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

4. La segreteria comunale è incaricata della conservazione dell'albo delle associazioni, suddiviso per categorie di finalità.

*Art. 52 - Organismi di partecipazione*

1. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche mediante attività che possono essere esercitate, in modo efficiente ed adeguato, dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. A tal fine l'amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinandone: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli che esprimono interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni del territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

*Art. 53 - Incentivazione*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

**Capo IV  
Referendum - diritti di accesso***Art. 54 - Referendum*

1. Il Comune di Rezzato riconosce nell'istituto del referendum consultivo un valido strumento di democrazia diretta e ne favorisce l'esercizio contemperandolo con le esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

2. Il referendum consultivo e quello propositivo sono ammessi su materie di competenza del Consiglio Comunale o riguardo alle quali il Comune possa, per argomenti particolarmente rilevanti, esprimere una proposta o un parere interessanti l'intera collettività e per una migliore tutela degli interessi collettivi.

3. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. Non possono essere indetti referendum consultivo o propositivo:

- in materia di tributi locali e tariffe;
- in materia di bilanci e relative variazioni e di conto consuntivo;
- in materia di mutui o prestiti;
- in materia di P.R.G. e strumenti urbanistici attuativi, ad eccezione dei seguenti casi:
  - a) installazione di nuovi insediamenti produttivi;
  - b) ristrutturazione di opere già esistenti o cambiamento di destinazione di queste;
- in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
- su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- sulla revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali;
- sulle designazioni e nomine;
- su atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- su provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- su materia che è già stata oggetto di consultazione referendaria nella tornata amministrativa in corso.

5. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune risultanti all'anagrafe al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

7. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

*Art. 55 - Effetti del referendum*

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

*Art. 56 - Diritto di accesso*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme d'organizzazione per il rilascio di copie.

*Art. 57 - Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. A questo scopo si prevede l'utilizzo della Biblioteca comunale come centro di documentazione ed informazione nel quale si collochi la raccolta e la messa a disposizione in condizioni di effettiva fruibilità, del materiale relativo al territorio, prodotto dall'ente locale, da altre istituzioni e da privati.

*Art. 58 - Azione popolare*

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni e di ricorsi che spettano al Comune.

*Art. 59 - Informazioni al contribuente*

1. Il Comune garantisce adeguata informazione ai contribuenti in ordine agli adempimenti e agli atti adottati in materia di tributi locali, uniformando la propria attività in materia tributaria ai principi dello Statuto del contribuente.

2. Assicura il diritto di interpellare ai contribuenti, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento.

**Capo V  
Difensore civico***Art. 60 - Istituzione e ruolo*

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune per cui lo stesso svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale. Pertanto ogni Consigliere comunale deve assumersi il ruolo di difesa civica a favore di qualsiasi cittadino che possa avere problemi con l'amministrazione comunale.

2. Al fine peraltro di collaborare con gli amministratori comunali e con il precipuo compito di favorire il miglior rapporto fra il cittadino e l'amministrazione pubblica viene prevista la istituzione del difensore civico.

#### *Art. 61 - Nomina*

1. Il difensore civico può essere istituito ricercando forme di collaborazione consortile o attraverso accordi di programma con enti locali territoriali; viene nominato sulla base di un regolamento convenuto fra detti enti che ne norma i requisiti, le modalità di esercizio della carica, i mezzi e le prerogative.

2. Qualora non si addivenisse nel termine di un anno a tale accordo, il Consiglio Comunale potrà procedere alla nomina dello stesso sulla base delle norme che seguono.

3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Qualora dopo la prima votazione nessun candidato abbia conseguito la predetta maggioranza, si procede ad una seconda votazione, da effettuare in una successiva seduta consiliare, ed è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri di organismi dirigenti di partito e funzionari di partito;

c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune.

5. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza può essere proposta dal Sindaco o dal singolo consigliere e pronunciata dal Consiglio Comunale decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta motivata di decadenza.

6. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con provvedimento del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

7. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

8. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, della Regione, le norme dello Statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene»

9. Il difensore civico esercita le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.

#### *Art. 62 - Mezzi e prerogative*

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il difensore civico farà riferimento al Segretario comunale che assicurerà la collaborazione del personale necessario.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizio, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di specifica motivazione, qualora il contenuto dell'atto adottando

non recepisca i suggerimenti del difensore civico che può anche chiedere il riesame della decisione qualora vi ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

5. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge.

#### *Art. 63 - Rapporti con il Consiglio Comunale*

1. Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Sindaco è tenuto ad iscrivere tale relazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale per la conseguente discussione e, nel contempo, la stessa è resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o di ingente segnalazione il difensore civico può presentare in qualsiasi momento una sua relazione con la richiesta di sottoporla all'esame del Consiglio con le modalità del comma precedente.

### **TITOLO III CONTROLLO INTERNO**

#### *Art. 64 - Principi e criteri*

1. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

Il Bilancio deve rispettare i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. È facoltà dei gruppi consiliari richiedere, agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio dei Revisori dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni del presente Statuto.

5. Nello stesso regolamento saranno individuate firme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

#### *Art. 65 - Il Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone la legge.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. I Revisori dei conti devono possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale ed agli stessi sono applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 2400 e 2404 del Codice Civile afferenti la revoca e la decadenza dei sindaci delle società per azioni. È incompatibile la funzione di Revisore dei conti con quella di consigliere comunale in carica nel Comune o che ha avuto parte nella gestione dell'anno cui si riferisce il conto consuntivo.

Il regolamento, disciplinante la contabilità dell'ente, potrà

prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco che deve convocare il Consiglio Comunale. In caso di inadempimento il Collegio dei Revisori dei Conti riferirà al prefetto per i procedimenti previsti dalla legge.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

#### *Art. 66 - Commissario comunale*

1. Al fine di attuare il commissariamento, nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini fissati dalla legge per la predisposizione e/o approvazione dello schema del bilancio di previsione, la Giunta comunale nomina con propria deliberazione, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata esperienza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari nelle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali.

2. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

#### *Art. 67 - Controlli interni*

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

### **Titolo IV FUNZIONE NORMATIVA**

#### *Art. 68 - Statuto*

1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'or-

ganizzazione dell'Ente e in particolare specifica le attribuzioni degli Organi e le forme di garanzia delle minoranze nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dai Regolamenti.

2. Il presente Statuto è approvato e potrà essere modificato secondo le disposizioni di legge.

3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

5. Le modifiche allo Statuto devono essere proposte da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e, qualora respinte nella stessa tornata amministrativa. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, fatta salva la necessità di adeguare lo stesso a successive norme di legge.

#### *Art. 69 - Regolamenti*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del presente Statuto.

3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo pretorio ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione (art. 10 Disposizioni sulle Leggi in generale). Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### *Art. 70 - Ordinanze*

1. Le ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Settori nelle materie di rispettiva competenza sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

2. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa è pubblicata nelle forme previste al precedente comma.

#### *Art. 71 - Norme transitorie e finali*

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio Comunale approva entro tre anni i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la previgente legislazione e che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.